

Edizione 21/10/2022

CONTRIBUTI PER LA COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI CURA DEI FIGLI

I contributi sono previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 1/2005 e s.m.i.

DESTINATARI

Possono presentare la domanda:

- tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare;
- i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria;
- i lavoratori autonomi e le lavoratrici autonome;
- i liberi professionisti e le libere professioniste;
- i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo;
- i collaboratori/trici domestici/che iscritti/e ai Fondi complementari.

REQUISITI RICHIEDENTE

Il richiedente deve:

1. essere, alla data della domanda, residente ininterrottamente da almeno 5 anni nella regione Trentino Alto-Adige oppure essere residente ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell'arco della propria vita almeno 15 anni di residenza;
2. e non essere titolare di pensione diretta (trattamento di natura pensionistica erogato in dipendenza di versamenti contributivi propri anche figurativi o in dipendenza di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura ad esclusione di quella complementare di cui al D.Lgs 252/2005).

REQUISITI FIGLI E MINORI AFFIDATI

Devono essere conviventi con il richiedente e risultare dalla certificazione anagrafica dello stesso. In caso di affidamento si può prescindere dalla situazione anagrafica.

Per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l'adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.

Per affidamento si intende sia l'affidamento disposto a tempo pieno ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l'affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.

DURATA E MISURA DEI CONTRIBUTI

Il contributo per la copertura previdenziale dei periodi dedicati alla cura e all'educazione dei figli o minori affidati spetta dal compimento del terzo mese di vita ed entro i tre anni di vita dei figli o entro i 3 anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell'affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell'affidato/a.

L'importo del contributo è calcolato:

- fino a 9.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno dei versamenti volontari all'INPS o ad altra cassa previdenziale;
- fino a 4.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
- fino a 4.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno della previdenza complementare,

proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati alla cura ed educazione dei figli e coperti dai versamenti previdenziali.

Il contributo a **sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria** spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.

Il contributo per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale spetta dal compimento del terzo mese di vita entro i 5 anni di vita del/la bambino/a. In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell'affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell'affidato/a.

L'importo del contributo è calcolato:

- fino a 4.500,00 euro rapportati all'anno per la prosecuzione volontaria all'INPS;
- fino a 2.000,00 euro rapportati all'anno in caso di sostegno della previdenza complementare,

proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell'arco dell'anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell'integrazione dei contributi obbligatori determinata dall'Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.

Ai fini del **sostegno della previdenza complementare** al momento della presentazione della prima domanda di contributo l'interessato/a deve essere iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 da almeno sei mesi ed aver versato regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, la relativa contribuzione a proprio carico. In alternativa l'interessato/a deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 360,00, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro, anche in assenza di anzianità contributiva pari a 6 mesi. Il contributo è versato direttamente dalla Provincia alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il soggetto beneficiario, senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, salva la sopraddetta regolarità contributiva. Se al momento dell'erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato; in caso di decesso le somme spettanti vengono versate direttamente agli eredi.

ULTERIORI CONDIZIONI

Il contributo non spetta in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ivi compresa quella prevista dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), autonoma o libero professionale.

Il contributo non è cumulabile con gli interventi previsti dall'articolo 2 della Legge regionale 18 febbraio n. 2005, n. 1, dalla Legge regionale 26 novembre 2020 n. 4, nè con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6 bis, 6 ter e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a, con l'intervento previsto dell'art. 14 della Legge regionale 25 luglio 1992 n. 7 ed è inoltre incompatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

Può essere concesso un solo contributo per la cura o l'assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.

I contributi a sostegno della previdenza complementare possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita di lavoro e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

SOLO PER L'ANNO 2021:

I lavoratori autonomi agricoli possono richiedere il contributo sull'anno 2021 anche per i versamenti previdenziali obbligatori residui riferiti al 4° trimestre 2020 sospesi dall'Inps nell'anno 2021 per i provvedimenti del Governo assunti nei periodi di emergenza COVID.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata:

- all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo apapi@pec.provincia.tn.it;
- agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia;
- ai Patronati di assistenza.

Le domande devono essere presentate:

- a) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari per coloro che si astengono dal lavoro;
- b) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali obbligatori per coloro che si astengono dal lavoro;
- c) entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l'effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale;
- d) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti al fondo pensione complementare.

TERMINI DI PROCEDIMENTO

120 giorni dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'istanza

MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE

In un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento di concessione.